SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1145)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROMEI, MANENTE COMUNALE, COCO, LOMBARDI, MURMURA, MANCINO, COSTA, FRACASSI, CARBONI, DERIU, CENGARLE, SENESE Antonino, DELLA PORTA, D'AMICO, BOMPIANI, GRASSINI e MEZZAPESA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1978

Agevolazioni contributive a favore delle aziende agricole montane situate nei territori compresi nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523

ONOREVOLI SENATORI. — La difficile condizione dell'agricoltura nelle zone montane del Meridione e delle Isole, oltre ai gravi problemi sociali, fatti di disoccupazione e di stenti, di quelle popolazioni, determina effetti economici ed ecologici disastrosi, per il progressivo spopolamento della montagna ed il conseguente sfasciume dell'intero territorio. Ciò comporta l'esigenza di organici interventi pubblici di risanamento economico, da affidarsi soprattutto all'opera delle Regioni.

In attesa che si concretizzino tali necessarie iniziative pubbliche (sistemazioni idrogeologiche, forestazioni, recupero dei terreni abbandonati, valorizzazioni agro-turistiche, risanamento degli abitati, integrazione dei modesti redditi, ecc.) occorre intanto alleggerire il costo del lavoro dipendente, che ha raggiunto livelli insostenibili dalla bassa redditività dei magri terreni montani del Sud, inducendo così ad abbandonare le coltivazioni.

L'alto costo del lavoro è dovuto anche alla crescente incidenza dei contributi agricoli unificati; incidenza aggravata dalle disposizioni contenute negli articoli 7 ed 8 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942.

È vero che tali norme hanno ridotto del 40 per cento gli oneri previdenziali ed assistenziali (peraltro in precedenza non dovuti sulla base dell'interpretazione giurisprudenziale dell'articolo 12 della legge n. 1102 del 1971) per la manodopera occupata dalle aziende agricole e montane ubicate al di sotto dei 700 metri di altitudine, ma tale agevolazione risulta ben poca cosa ove si consideri che le norme citate hanno abrogato la sospensione della riscossione dei contributi agricoli unificati, disposta nel 1960, che era così articolata: sospensione totale per i gravami al di sotto delle 30 mila lire

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

annue; riduzione del 50 per cento per i gravami fra le 30 e le 70 mila lire annue; del 30 per cento per i gravami al di sopra. Di conseguenza, il beneficio si riduce, nella maggior parte dei casi, al 10 per cento di riduzione.

D'altro canto, una agevolazione così indifferenziata non tiene conto della differente, minore redditività delle aziende montane del Sud rispetto alle altre del Paese, che fruiscono di ben più vantaggiose condizioni economiche e di mercato.

Si rende perciò necessaria una integrazione delle agevolazioni previste dai citati articoli 7 ed 8 del decreto-legge n. 942 del 1977. È quanto si propone col presente disegno di legge che eleva nella misura dell'80 per cento la riduzione dei contributi agricoli unificati dovuti dalle aziende agricole montane del Sud, ubicate al disotto dei 700 metri di altitudine, ferma restando l'esenzione totale per quelle al disopra.

Col presente disegno di legge si propone infine di non concedere riduzione alcuna per la manodopera dipendente occupata in eccedenza al fabbisogno aziendale o assunta in violazione della legge sul collocamento. Ciò per porre un freno a possibili dichiarazioni compiacenti di non intervenute prestazioni di lavoro, aventi lo scopo, socialmente comprensibile, di far fruire prestazioni previdenziali ed assistenziali a chi non ne ha diritto ad altro titolo.

L'obbligo delle dichiarazioni aziendali, a pena di decadenza dai benefici, previsto dal secondo comma dell'articolo 2, consentirà agli istituti previdenziali di esercitare più severi controlli per combattere ogni abusivismo.

Sottoponiamo pertanto il presente disegno di legge alla vostra approvazione, convinti che si tratta di compiere opera socialmente giusta ed al tempo stesso improntata a rigorosi criteri di sana amministrazione del danaro pubblico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nelle aree indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, la riduzione dei contributi agricoli unificati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti dalle aziende ubicate nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, situate al di sotto dei 700 metri di altitudine, è elevata all'80 per cento.

Uguale riduzione si applica ai contributi agricoli unificati dovuti, nelle stesse aree montane, per i mezzadri, i coloni parziari ed i compartecipanti familiari.

La maggiore riduzione di cui al primo comma si applica ai contributi dovuti per la mano d'opera impiegata entro i limiti del fabbisogno aziendale annuo, aumentato del 15 per cento ed accertato come al successivo articolo 2.

Non si applica riduzione alcuna ai contributi dovuti per la mano d'opera assunta in violazione delle norme sul collocamento, di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e regolarizzata ai fini assicurativi ai sensi dell'articolo 8 dello stesso decreto-legge.

Art. 2.

Il fabbisogno aziendale annuo di mano d'opera dipendente è accertato dagli uffici preposti alla riscossione dei contributi agricoli unificati, applicando i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, stabiliti con deliberazione delle commissioni provinciali di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1968, n. 334, richiamato dall'articolo 19,

ultimo comma, del su citato decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, avuto riguardo ai modi correnti di coltivazione dei terreni, di allevamento e custodia del bestiame, alle forme di conduzione, all'andamento stagionale ed alle consuetudini locali, eventualmente riferiti a singoli comprensori montani.

Per la determinazione del fabbisogno di mano d'opera delle aziende dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, si tiene conto del numero complessivo di giornate attribuibili alle unità attive non pensionate componenti il nucleo familiare, stabilmente occupate nella coltivazione dei terreni, nell'allevamento e custodia del bestiame, considerando per ciascuna di esse i coefficienti previsti ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui alla legge 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini dei commi precedenti, gli uffici preposti all'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati si avvalgono delle dichiarazioni prodotte dalle aziende agricole ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 334, confermato dall'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83. L'omissione della predetta dichiarazione aziendale comporta l'esclusione dalle agevolazioni previste dalla presente legge.

Per l'assolvimento dei compiti indicati nel primo comma, le commissioni provinciali di cui al primo comma del presente articolo sono integrate da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da due dei coltivatori diretti, nominati con le stesse procedure e modalità previste nella legge istitutiva.

Art. 3.

La maggiore riduzione di cui all'articolo 1 si applica con la stessa decorrenza prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41.